



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
UFFICIO PERSONALE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
SERVIZIO TRATTAMENTO DEL PERSONALE

DFP-0025047-30/05/2008-1.2.3.3

Parere UPPA n.35/08

All' Assessore al personale, organizzazione interna, agenzia politiche a favore disabili T.S.O.

Comune di PARMA

OGGETTO: conferimento incarico dirigenziale – requisito della laurea.

Si fa riferimento alla lettera del 19 maggio 2008, prot. PG/89846 III/4,17/1, con la quale codesta Amministrazione chiede di conoscere se sia possibile conferire un incarico dirigenziale a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000 e dell'art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, “a dipendenti in servizio presso un ente locale, non in possesso del diploma di laurea, appartenenti alla categoria D (...) che abbiano svolto per un periodo congruo le funzioni di coordinamento di strutture attraverso incarico di posizione organizzativa previsto dalla vigente contrattazione di categoria (...)” ovvero a candidati, non in possesso di diploma di laurea, che abbiano acquisito particolare e comprovata qualificazione professionale derivante dalle concrete esperienze di lavoro maturate alle dipendenze di altri enti pubblici o di altri enti locali, in profili appartenenti alla categoria D”.

Si osserva preliminarmente che in materia di dirigenza gli enti locali sono tenuti, ai sensi dell'art. 111 del d.lgs. n. 267 del 2000, ad adeguare la propria normativa statutaria e regolamentare ai principi del Capo III del TUEL e al Capo II del decreto legislativo n. 29 del 1993 (attualmente contenuti nel Titolo II, Capo II, del d.lgs. n. 165 del 2001) tenendo conto delle proprie peculiarità. Va inoltre tenuta presente la disposizione contenuta nell'art. 27 del d.lgs. n. 165 del 2001, che pone alle pubbliche amministrazioni non statali, tra le quali appunto gli enti locali, l'obbligo di adeguare i propri ordinamenti ai principi sulla dirigenza contenuti nel Capo II del titolo II del d.lgs. n. 165 del 2001, pur riconoscendone le relative peculiarità, e nel rispetto della potestà statutaria, (legislativa) e regolamentare.

Ciò posto, se l'amministrazione locale intende provvedere al conferimento di un incarico dirigenziale ai sensi dell'art. 110, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000 deve in ogni caso tenere presente i requisiti richiesti dalla legge "in relazione alla qualifica da ricoprire". Questi requisiti non sono direttamente fissati dal T.U.E.L., ma debbono essere tratti dalle norme contenute nel d.lgs. n. 165 del 2001, il quale - come detto - è richiamato nell'ambito della disciplina degli enti locali.

Il menzionato decreto n. 165, all'art. 28, stabilisce in generale il titolo della laurea per l'accesso alla qualifica dirigenziale. Tale requisito è quindi vincolante sia per le amministrazioni centrali sia per quelle locali.

In proposito, è utile per codesto Ente aver presente anche l'orientamento manifestato dalla Corte dei conti proprio circa la problematica dei requisiti vigenti per il conferimento di incarichi dirigenziali da parte degli enti locali. Ci si riferisce in particolare alla deliberazione n. 20 del 2006, con la quale la Corte, richiamando precedenti pronunciamenti, ha affermato che i titoli richiesti dal Comune nel regolamento per l'attribuzione di incarichi a tempo determinato (art. 110 del T.U.E.L.) debbono essere "uguali a quelli previsti per l'accesso alla dirigenza mediante concorso, per il quale è espressamente richiesto il diploma di laurea (art. 28 d.lgs. n. 165 del 2001)". Nel senso della necessità della laurea si è espressa da ultimo anche la Corte dei conti in sede giurisdizionale - Sezione giurisdizionale della Basilicata - con la sentenza n. 3 del 2008/EL. Per completezza, si segnala poi che l'organo di controllo si è pronunciato anche in materia di conferimento di incarichi dirigenziali ai sensi dell'art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001 (che comunque non è direttamente applicabile agli enti locali, poiché riguarda le amministrazioni dello Stato) affermando chiaramente la necessità del possesso della laurea in capo al destinatario anche per tal caso (deliberazione n. 3 del 2003).

In conclusione, ad avviso dello scrivente il criterio del possesso della laurea deve essere osservato anche nell'ipotesi di conferimento di incarico dirigenziale ai sensi del citato art. 100 del T.U.E.L. a prescindere dalla circostanza che l'incaricato sia un dipendente interno dell'amministrazione o un soggetto esterno.

IL DIRETTORE dell'UFFICIO

Francesco Verbaro